Del. n. 242/2022/PRSE

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del **Comune di Arielli (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di*

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2022, n. 44/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione sul rendiconto 2020 del Comune di Arielli (CH), (1114 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 26 novembre 2021 (prot. n. 5980).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

In primo luogo, si evidenzia che il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione di consiglio comunale del 31 maggio 2021 n. 10, nei termini previsti dal legislatore (proroga al 31 maggio 2021, disposta con il decreto-legge n. 56 del 2021).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: "a *decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2020, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza

- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	9.249,07	25.456,82	34.705,89
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio (-)	13.906,76	0	13.906,76
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0	0	0
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	-4.657,69	25.456,82	20.799,13
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-13.900,38	0	-13.900,38
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	9.242,69	25.456,82	34.699,51

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 34.705,89), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente, pari a euro 9.249,07 (O1) e quello di parte capitale, pari a euro 25.456,82 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 9.249,07) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale e alla quota capitale di ammortamento dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 9.242,69 è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente, pari a euro -4.657,69 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro -13.900,38). Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3) sono entrambi positivi e pari a euro 25.456,82, si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 20.799,13 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 34.699,51.

L'Ente applica un avanzo di amministrazione pari a euro 16.000,00 in parte capitale.

Al riguardo la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio

complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Nell'esercizio di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire nell'esercizio 2020, il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riporta la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

	Gestione 2020		
	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			397.414,12

Riscossioni	375.485,11	4.406.001,50	4.781.486,61
Pagamenti	438.389,77	4.126.306,88	4.564.696,65
saldo di cassa al 31/12			614.204,08
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
Fondo cassa al 31/12			614.204,08
Residui attivi	1.195.229,76	261.505,58	1.456.735,34
Residui passivi	1.428.847,72	490.125,19	1.918.972,91
FPV spesa corrente			68.849,90
FPV spesa conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione al 31/12			83.116,61

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

	2019	**2020**
Risultato di amministrazione	41.675,67	83.116,61
Accantonamenti	101,15	107,53
Vincoli	0,00	0,00
parte destinata agli investimenti	3.025,83	7.056,82
Risultato di amministrazione parte disponibile	38.548,69	75.952,26

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

La parte accantonata risulta così ripartita:

	2019	**2020**
FCDE	101,15	107,53
Fondo perdite Società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti (Indennità di fine mandato)	0,00	0,00
Totale	101,15	107,53

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE per l'esercizio in analisi, l'Ente ha impiegato il metodo ordinario e così come dichiarato nel questionario si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Nell'esercizio 2020, l'importo del FCDE, pari ad euro 107,53, corrisponde allo 0,06 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3 (euro 177.930,68) di cui euro 177.570,68 relativi alla competenza ed euro 360,00 relativi agli esercizi precedenti. A tale proposito, si evidenzia che l'importo del FCDE nonché la quantità di residui detenuti al 31 dicembre 2020, sono strettamente dipendenti dalla capacità di riscossione dell'Ente, la quale nell'esercizio 2020 ha registrato nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 un valore pari, rispettivamente, al 92 per cento e al 96 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi

titoli, pari per entrambi al 100 per cento. I valori iscritti ai Titolo 1 e 3 rappresentano il 12 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare – sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

Nella precedente deliberazione del 10 settembre 2021 n. 198/2020/PRSE relativa all'analisi dei Rendiconti 2015/2016/2017/2018 questa Sezione aveva evidenziato la non corretta contabilizzazione e riscossione (per cassa) delle somme relative alla TARI riservandosi di valutare le misure correttive adottate dall'Ente in sede di esame del rendiconto 2020.

A tale proposito si ricorda che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate deve essere eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Le entrate tributarie (come la TARI), gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (salvo i casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

L'Ente con nota del 15 settembre 2022 prot. n. 2951 ha dichiarato che: "*nella contabilizzazione della Tari, per l'anno 2020, si è attenuta alla modalità di accertamento così come evidenziato dall'Onorevole Corte nella deliberazione del 10 settembre 2021 n. 198/2020/PRSE. Nel consuntivo 2020, l'accertamento TARI ammonta ad € 138.500,00 come da determina n.25/216 del 16/07/2020 ad oggetto: Approvazione lista di carico TARI Anno 2020 (Tassa sui Rifiuti) - Esercizio 2020 e relativa lista di carico inviata al concessionario.*"

Il Revisore nella relazione al rendiconto ha evidenziato che non risultano altre somme accantonate oltre quelle relative al FCDE e che per gli ulteriori accantonamenti (Indennità di fine mandato, Fondo contenziosi, Fondo perdite aziende e società partecipate) "*l'Ente ha istituito i fondi nel bilancio di previsione 2020/2022*". In linea generale, si raccomanda all'Ente, qualora ne sussistano i presupposti, di effettuare specifici accantonamenti anche in sede di

rendiconto al fine di prevenire prudenzialmente il possibile concretizzarsi di eventuali passività potenziali.

In merito al mancato accantonamento dell'indennità di fine mandato, si ricorda che tale voce deve essere valorizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui "*anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ….". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.*"

In merito alla necessità di effettuare i dovuti accantonamenti ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR evidenzia che *"I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario.*

In merito all'assenza nel risultato di amministrazione dei vincoli relativi ai fondi Covid questa Sezione con nota istruttoria del 15 settembre 2022, prot. n. 2951 ha chiesto all'Ente di specificare:

- l'importo delle somme trasferite e incassate nell'esercizio 2020 sia come fondi per funzioni fondamentali che come specifici ristori;
- le somme impegnate e pagate nell'anno 2020;
- il motivo del mancato vincolo.

L'Ente con nota del 28 settembre 2022, prot. n. 3036 ha chiarito quanto di seguito rappresentato:

- fondi per funzioni fondamentali:

Entrate	Somme impegnate e pagate nell'esercizio 2020
€ 223.927,00	€ 401.406,00

- fondi specifici ristori:

Entrate	Somme impegnate e pagate nell'esercizio 2020

€ 37.257,00	€ 37.257,00

L'Ente ha dichiarato che "*le somme sopraindicate sono state certificate al MEF tramite piattaforma Digitale.*"

Dalla documentazione trasmessa risulta che l'Ente ha ricevuto, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, un importo (euro 223.927) minore rispetto alle somme effettivamente impegnate e pagate (euro 401.406), mentre i fondi incassati per specifici ristori (euro 37.257) sono stati totalmente impegnati e pagati nell'esercizio 2020.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, essi devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Non si rilevano, inoltre, così come avvenuto per l'esercizio 2019, in relazione alle componenti che concorrono a determinare il risultato di amministrazione, somme vincolate.

Si richiamano, al riguardo, così come già evidenziato nella precedente deliberazione di questa Sezione di controllo (n.328/2021/PRSE) le disposizioni contenute nell'art. 187, comma 3 ter del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale: "*costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla

copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse".

Si invita, pertanto, l'Ente ad una puntuale verifica delle condizioni sopra richiamate, provvedendo all'eventuale corretta valorizzazione dei predetti vincoli.

Tutto ciò posto, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, al fine di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Tale difforme comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

4. Gestione della liquidità

In base alle informazioni contenute nel parere del Revisore e nel questionario al rendiconto la situazione del fondo di cassa risulta essere la seguente:

	2019	2020
Fondo di cassa	397.414,12	614.204,08
Di cui fondi vincolati	1.377,83	35.730,59

Fonte: *Elaborazione della Sezione su dati ConTe*

Il Revisore, nel questionario al rendiconto 2020, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata, che è stata regolarmente reintegrata entro il 31 dicembre 2020.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione ribadisce che la quantificazione della cassa vincolata è un

adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di eventuale reintegro della quota utilizzata per spese correnti.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi nell'esercizio 2020, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2020

	Esercizi precedenti	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	42.024,62	42.024,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	360,00	135.546,06	135.906,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.699,67	926.198,42	25.000,00	81.408,41	1.247.306,50
Titolo 6 - Accensione prestiti	13.609,49	0,00	0,00	0,00	13.609,49
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.190,13	2.506,54	2.665,51	2.526,49	17.888,67
Totale Residui attivi	**238.499,29**	**928.704,96**	**28.025,51**	**261.505,58**	**1.456.735,34**
Titolo 1 - Spese correnti	7.909,32	19.626,90	52.199,67	248.525,85	328.261,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	198.762,65	1.141.281,93	9.067,25	233.724,46	1.582.836,29
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	7.874,88	7.874,88
Totale Residui passivi	**206.671,97**	**1.160.908,83**	**61.266,92**	**490.125,19**	**1.918.972,91**

Fonte: Relazione di gestione 2020

Come si può notare dai dati riassunti nella sopra riportata tabella, il 18 per cento del totale dei residui attivi è relativo all'esercizio 2020. Si evidenzia inoltre, che l'Ente presenta una quantità rilevante di residui attivi sul titolo 4 pari a euro 1.247.306,50 (circa l'86 per cento dei residui totali) e di residui passivi sul titolo 2 pari a euro 1.582.836,29 (circa l'82 per cento dei residui totali). In merito, il Comune con nota dell'11 ottobre 2022, prot. n. 3179 ha specificato che tali somme "*sono relative ad opere pubbliche in corso d'opera*."

A tale proposito, si ricorda che la gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole

importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In merito, si richiama quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui «*le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente rediga sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*».

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti.

In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, l'indice relativo all'esercizio 2020 risulta regolarmente pubblicato sul sito dell'Ente e pari a 18 giorni.

Non risultano, invece, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'ammontare dei debiti detenuti 31 dicembre 2020 da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

A tale proposito si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) *ex* art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, è calcolato nel rispetto degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, che richiede l'adozione decisa di una *"cultura dei pagamenti rapidi"*.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio

2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 20 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 *ex* art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune partecipazioni societarie come di seguito rappresentato.

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
ECO.LAN. s.p.a.	0,79	Mantenimento	252.419,00	90.575,00	230.831,00
I.S.I. s.r.l. in Liquidazione	1,20	Dismissione	-	-	-
S.A.S.I. s.p.a.	1,20	Mantenimento	246.658	997.716	810.493

Anche per il 2020 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nella precedente delibera n. 25 del 21 dicembre 2020, statuente il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le società "ECO.LAN. s.p.a." e "S.A.S.I. s.p.a.." e il completamento della procedura di dismissione della partecipazione nella società "I.S.I. s.r.l."

In merito a quest'ultima partecipazione, nella deliberazione viene dichiarato che "*la partecipazione nella società I.S.I. Srl, già in liquidazione dall'anno 2014, non è più detenuta per effetto della chiusura della liquidazione della società di che trattasi, nonché della sua cancellazione dal 30/07/2021 dal registro delle imprese, come attestato dalla visura camerale agli atti del comune prot. 5301 del 14/12/2021.*"

Nel questionario al rendiconto il Revisore evidenzia che nell'esercizio 2020 non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori debitori con gli enti partecipati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a conformarsi alla disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011, in merito all'accantonamento dell'indennità di fine mandato del sindaco nel risultato di amministrazione;
- a rispettare tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Arielli (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

L'Estensore	Il Presidente
Bruno LOMAZZI	Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI CONTI
21.10.2022 09:31:57
GMT+01:00